



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO**

### **Obbligo scolastico**

Il rispetto dell'**obbligo scolastico** è necessario per essere ammesso all'esame di idoneità per l'autotrasporto. Per la legge italiana l'obbligo scolastico è rispettato con la frequenza di almeno **otto anni** di scuola frequentati entro l'anno scolastico 2006- 2007 (per chi è nato entro il 1993), o di almeno **dieci anni** di scuola (per chi è nato dal 1994 in poi).

Chi ha frequentato gli otto anni, o dieci anni, di scuola **all'estero** deve presentare una **dichiarazione consolare rilasciata dal Consolato (in Italia) del Paese dove si è frequentata la scuola.**

### **Titolo di studio corrispondente a quello rilasciato dalla scuola media superiore italiana**

Il possesso di un **titolo di studio equivalente** a quello rilasciato da una **scuola media superiore italiana** permette di essere **ammesso all'esame senza aver frequentato un corso di formazione.**

Per la validità in Italia del titolo di studio ottenuto **all'estero** è necessario presentare:

- 1) la **dichiarazione di valore** rilasciata dal **Consolato italiano nel Paese dove si è conseguito il titolo di studio;**
- 2) a scelta:

**2.a) certificazione consolare del Paese dove il titolo è stato conseguito** (le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia sono legalizzate a cura delle prefetture);

oppure tutti e due questi altri documenti

**2.b1) il titolo di studio** rilasciato dalla scuola straniera.

L'**autenticità del documento deve essere convalidata** in uno dei due modi previsti: "**legalizzazione**", da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, della firma di chi ha rilasciato il titolo di studio **OPPURE** presentando il titolo di studio con sopra il timbro della **apostille**, cioè un'annotazione rilasciata da una delle **autorità elencate nel sito della Conferenza dell'Aja del 5 ottobre 1961.**

**2.b2) la traduzione in lingua italiana del titolo di studio.**

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale oppure da un traduttore giurato che "assevera" la conformità del testo italiano a quello straniero.

La cosiddetta "asseverazione" della traduzione (in parole più semplici: la dichiarazione con cui si giura che la traduzione rispecchia fedelmente il contenuto del documento originale) può essere sottoscritta da qualsiasi persona ad eccezione di quelle nominate nel documento.

**Quindi, in alternativa: 1) + 2.a) oppure 1) + 2.b1) + 2.b.2)**

Normativa di riferimento:

- Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961
- art. 33-L del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (legalizzazione firme)
  
- D.M. 22 agosto 2007, n. 139 (obbligo di istruzione)
- art. 8, par. 3, del D.D. 25 novembre 2011, prot. 291 (requisiti di accesso)